



SCUOLA S.N.A.L.S.

APRILE 2020

ANNO XLV • NUMERO 4



AFAM



UNIVERSITÀ



RICERCA



SCUOLA



EDITORIALE

La scuola e la sfida della didattica a distanza



FOCUS SCUOLA

Emergenza e divari



FOCUS SCUOLA

Fare scuola durante l'emergenza



RIFLETTORI ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Coronavirus: una panoramica delle misure fiscali





SCUOLA S.N.A.L.S.

Periodico digitale del Sindacato Nazionale
Autonomo Lavoratori Scuola

Registrato Tribunale di Roma
n. 16462 del 26-7-1976

ANNO XLV
APRILE 2020

DIRETTORE
Elvira Serafini (Segretario Generale)

DIRETTORE RESPONSABILE
Lucia Tagliaferro

COORDINAMENTO DI REDAZIONE
Lucia Tagliaferro, Giovanni Giordano (Ufficio
rapporti politico-legislativi), Paola Gallegati,
Lucia Orlando

COMITATO POLITICO
Irene Tempera (Vicesegretario Generale Vicario),
Antonio Albano, Giuseppe Antinolfi, Lucia
Fiore, Lucia Massa, Teresa Montemurro
(componenti di Segreteria Generale)

DIREZIONE
Via Leopoldo Serra, n. 5 - 00153 Roma
Tel. 06.588931 - Fax 06.5818352
redazione@snals.it

PROGETTO GRAFICO
Andrea Blasi
commissionato da:
Biemme Digital Publication Group S.r.l.

PHOTO
Adobe Stock - Andrea Blasi - Alberto Blasi

GESTIONE EDITORIALE:
Biemme Digital Publication Group S.r.l.
Via della libertà, 12 - 00047 Marino (RM)
Tel: 06.877883633 - Fax: 06.89763258
bmdigitalpublicationgroup@gmail.com

Abbonamento a 12 numeri
(richiesta a m/z fax - 06.5579892):
Individuale € 35,00 - Scuole ed Enti € 30,00
(per Scuole ed Enti abb. sott. in conf. art. 1,
comma 3, L. 103/2012)

Abbonamenti: 126.887
Pubblicità: € 2,84 per mm. colonna

PUBBLICATO IN FORMATO CARTACEO
mercoledì 22 aprile 2020

STAMPA
Mix di Daniela Zonin - Roma

SOMMARIO

EDITORIALE

- La scuola e la sfida della didattica a distanza 3

FOCUS SCUOLA

- Emergenza e divari 5
- Fare scuola durante l'emergenza 7
- Coronavirus: il personale scolastico in prima linea.... 15
- Didattica a distanza..... 17

FOCUS RICERCA

- La professionalità dei ricercatori e la comunicazione
ai tempi del Covid-19 19

RIFLETTORI SULL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA

- Coronavirus: una panoramica delle misure fiscali
adottate dal Governo..... 21



La scuola e la sfida della didattica a distanza

In questo periodo di emergenza sanitaria che ha messo a dura prova la capacità umana di far fronte a una situazione tragicamente inedita, che ha investito tutti i settori della vita economica e sociale del paese, il mondo della scuola ha dovuto affrontare uno sforzo di innovazione enorme. In primo piano l'impegno di docenti e famiglie nella didattica a distanza.

Le tecnologie si sono rivelate veramente utili, infatti molte attività che rischiavano di essere bloccate hanno continuato a svolgersi grazie alla modalità smart working.

Tuttavia hanno anche messo in evidenza carenze, rilevando a volte distanze sociali già esistenti, con il rischio di generarne di nuove.

La sospensione obbligatoria delle lezioni ha fatto sì che il mondo della scuola e le famiglie si siano trovati improvvisamente di fronte ad una strada poco battuta.

Come era prevedibile, l'insegnamento a distanza (DAD) ha fatto emergere divari territoriali in termini di strutture e di competenze degli insegnanti e degli studenti.

Il Ministero, con circolari, videomessaggi, note dei capi di dipartimento, sembra ignorare che non tutte le famiglie, a casa, dispongono di un pc, oppure di una linea fissa per la connessione. Numerose scuole sono prive di strumentazione e, laddove è

presente, gli insegnanti si sono trovati a inventare da soli nuovi metodi per insegnare. In questa fase è emersa una realtà a macchia di leopardo: nelle scuole di alcuni territori sono state utilizzate varie piattaforme e oltre la metà degli studenti assiste a video-lezioni svolte dai propri insegnanti. In altre mancano le strumentazioni o, se presenti, sono usate parzialmente perché la formazione alla scuola digitale è in ritardo e non è ancora diffusa la presenza dell'Animatore Digitale, la nuova figura istituita con "Il Piano Nazionale Scuola Digitale" del 2015.

Tuttavia, di fronte all'emergenza, pure i docenti meno "attrezzati" hanno sperimentato, con impegno veramente lodevole, le possibilità offerte dalla tecnologia, continuando a "fare scuola" senza tenere conto degli orari e delle difficoltà informatiche, ponendo un argine alla ancora troppo diffusa dispersione scolastica. Siamo pressoché agli inizi di un

percorso di innovazione e i tempi perché esso si diffonda e si rafforzi non saranno brevi; l'importante è che ciò che è stato fatto nel periodo di sospensione delle lezioni che, come sappiamo, si prolungherà fino alla fine dell'anno scolastico, non vada disperso perché la modalità di insegnamento-apprendimento a distanza continuerà ad essere utilizzata.

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, (art. 5, co 3), prevede



infatti che nel nuovo anno scolastico “... siano assicurate le prestazioni didattiche e lavorative di tutto il personale nelle modalità a distanza e di lavoro agile ...” e inserisce previsioni anche per quanto riguarda il recupero e la valutazione. Bisogna infatti attrezzarsi. Dal mondo scientifico emergono previsioni poco confortanti: il Covid-19 non sarà debellato in tempi brevi, anzi, dovremo imparare a convivere con esso, mettendo in atto strategie opportune per contenerne il contagio, e che, contestualmente, consentano al nostro Paese di avviare la cosiddetta fase due, successiva al lockdown, con graduali aperture per la ripresa economica e sociale. Immaginare prospettive fattibili per la ripartenza in tutti i settori è un’impresa titanica. Per quanto concerne la scuola, cosa succederà a settembre? Ci si chiede come sarà possibile conciliare il diritto all’istruzione con il diritto alla salute. Sarà indispensabile una diffusione generalizzata di piattaforme digitali per la didattica a distanza per colmare le lacune emerse e, nel contempo, adottare misure contro il contagio (fornitura quotidiana di dispositivi di sicurezza e modalità di distanziamento, vista anche la scarsa capienza delle aule dei nostri edifici scolastici). Ancora molte le ipotesi. Con apposite ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la P.A. saranno adottate specifiche “Misure per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021”. Vedremo.

Il nuovo anno scolastico è alle porte. Pertanto, senza perdere tempo, va fatta una seria programmazione degli interventi per contenere il propagarsi del virus, da un lato, e va avviata una riflessione pedagogica sulle nuove prospettive della didattica e dell’educazione, dall’altro. Dal Ministero sono ar-

rivate a volte decisioni incoerenti, come quella di dar corso, nel momento più grave dell’emergenza sanitaria, all’ordinanza sulla mobilità del personale scolastico, nonostante le proteste dello Snals-Confasal e degli altri sindacati, così come al rinnovo delle graduatorie del personale ATA.

Altra questione che suscita tante preoccupazioni è la volontà di pubblicare subito il bando dei concorsi ordinari, alla quale noi ci opponiamo.

Unica nota positiva la circolare sugli organici del personale docente per l’a.s. 2020/2021. Grazie alla battaglia condotta dallo Snals-Confasal è stato assicurato il mantenimento degli organici attuali, anche in considerazione del fatto che l’organico determinato a livello triennale resta valido anche per il 2021. Sono stati poi assicurati ulteriori 390 posti per l’organico di potenziamento nella scuola dell’infanzia e la stabilizzazione sull’organico di diritto di 1090 posti di sostegno per effetto della legge 160/2019.

Una vittoria, questa degli organici, che ci induce a continuare le nostre battaglie con sempre maggiore forza, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo dei contratti, anche come doveroso riconoscimento dell’impegno del personale della scuola e di tutte le istituzioni del Comparto Istruzione e Ricerca.

L’anno scolastico volge al termine prima dei tempi consueti e un milione di dipendenti, compresi i precari, e circa nove milioni di alunni con le loro famiglie hanno il diritto di conoscere in tempi brevi quali saranno le decisioni per garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico.

#Insieme ce la faremo

Elvira Serafini

Segretario generale Snals-Confasal

Emergenza e divari

■ *Paola Gallegati* ■

L'emergenza economica, che interessa l'Italia e in particolare le regioni del Sud a seguito della pandemia, si inserisce in un contesto di indebolimento sociale dovuto a una stratificazione di più crisi, quella economica del 2008, cui è seguita la recessione da risanamento finanziario del biennio 2011-2012 che di fatto ha tagliato i servizi.

La situazione attuale è la certificazione di un divario di cittadinanza che riguarda prestazioni nazionali, come quelle della *sanità* e dell'*istruzione*, i cui diritti, tutelati dalla Costituzione, dovrebbero essere infatti esigibili da tutti i cittadini.

Certo è necessario ora occuparsi dell'emergenza sanitaria, ma poi sarà indispensabile dedicare tutte le energie non solo alla ripartenza economica, ma anche al rafforzamento dei settori dell'istruzione e della ricerca che

dovranno garantire il futuro, che sarà tutto diverso da quello che prefiguravamo solo due mesi fa.

Sarà urgente intervenire anche sulla questione dei divari, su cui lo Snals ha posto, da tempo, attenzione e non solo rispetto al processo all'*autonomia differenziata*, mettendo in luce i rischi di sostenibilità e indebolimento dell'unitarietà del paese.

Sarà necessario, con ogni probabilità, rivedere alcuni aspetti anche del **PIANO SUD 2030**, presentato dal governo a metà febbraio, rideterminare priorità e soprattutto assicurare le risorse già previste, pari a 21 miliardi di euro per il triennio 2020-22, a cui si dovrebbero aggiungere le risorse della politica di coesione nazionale ed europea della programmazione 2021-2027.

Lo scenario economico attuale e quello prossimo sono ben diversi, sia a livello nazio-

nale che comunitario.

Ma le esigenze restano intatte, anzi si sono evidenziati maggiormente i divari e gli impatti negativi che hanno avuto le misure economiche restrittive degli ultimi decenni proprio sulle due principali funzioni dello Stato: la salute e l'*istruzione*.

Del Piano Sud va mantenuta come prioritaria la prima missione: un Sud rivolto ai giovani predisposto per investire su tutta la filiera dell'istruzione, rafforzare il capitale umano, ridurre le disuguaglianze e riattivare la mobilità sociale.

Gli obiettivi dichiarati sono: contrastare la povertà educativa minorile determinata dalla povertà economica; restituire alla scuola il ruolo di motore di emancipazione personale, luogo di aggregazione sociale e presidio di cittadinanza; combattere l'abbandono scolastico; investi-

re in infrastrutture scolastiche del Sud, nel diritto allo studio e nell'accesso alle università del Mezzogiorno.

Tra le prime azioni sono indicate: l'apertura delle scuole per tutto il giorno, anche con l'incremento di docenti, tutor e laboratori, la riduzione dei divari territoriali nelle competenze, il potenziamento dell'edilizia scolastica, l'estensione No Tax area (senza penalizzare le Università), l'attrazione dei ricercatori al Sud.

Tutte le cinque missioni individuate, oltre quella riferita ai giovani, sono indicate per rendere il *Sud connesso e inclusivo, promotore di una svolta ecologica, frontiera dell'innovazione e aperto al mondo nel Mediterraneo* sono molto ampie e onnicomprensive, però non indicano nuove procedure di programmazione, né metodi e strumenti che assicurino un'efficace selezione dei fabbisogni e degli interventi da finanziare, che dovrebbero anche colmare le inefficienze nella programmazione e realizzazione nel Mezzogiorno.

C'è da aggiungere che il Piano non solo deve essere più det-

tagliato, ma deve essere anche integrato, se si vuole estendere il contrasto ai divari. Questi sono molto più diffusi, anche, tra città e paesi, tra centro e periferie, tra zone a banda larga e quelle prive di connessione sufficiente, come ad esempio si sta verificando per la fruizione della didattica a distanza, anche nell'ambito delle varie regioni, non solo del Sud.

Ci si dovrà far carico anche dei divari che non riguardano solo la desertificazione dei servizi di prossimità, ma anche di quelli determinati dalla quantità di rapporti di lavoro precari o non tutelati presenti nelle varie zone, dalla qualità del supporto alle fragilità fisiche e psicologiche.

La pandemia ha fatto emergere anche la fragilità del sistema paese e il progressivo abbandono del *welfare*, che pure è una conquista delle democrazie occidentali.

Nel Piano si ipotizza, per i prossimi anni, *un metodo cooperativo di attuazione*, improntato su un più stretto coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali, su patti e accordi, nonché

sull'utilizzo di strutture tecniche e amministrative di supporto. Poco è detto sul confronto e il coinvolgimento delle parti sociali e dei sindacati.

Eppure molte delle difficoltà che dobbiamo affrontare in questa emergenza si sarebbero potute evitare se la politica, nel corso degli ultimi decenni, avesse ascoltato i sindacati che, operando sul territorio, conoscono non solo le condizioni operative e professionali dei lavoratori, ma anche le reali situazioni di funzionamento delle istituzioni e dei servizi ai cittadini.

Le segnalazioni delle ricadute dei tagli alla scuola, all'affam, all'università e alla ricerca, le denunce sull'inefficacia di riforme a costo zero e le richieste di porre al centro delle politiche la persona e i diritti di cittadinanza, che lo Snals ha costantemente posto, avevano un orizzonte di tempo lungo e un richiamo a valori di cui solo ora ci si rende conto, come paese e come cittadini. A dimostrazione che il dialogo sociale serve, anche se ancora oggi trova resistenze nei responsabili politici e amministrativi.

Fare scuola durante l'emergenza

Vademecum per il personale scolastico

■ *Pasquale Gallotta* ■

In questo difficile momento dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, famiglie ed alunni, stanno compiendo uno sforzo senza precedenti al fine di garantire la continuità dell'azione educativa ed il prosieguo dell'attività amministrativa, utilizzando nuovi strumenti mai sperimentati prima d'oggi: la didattica a distanza ed il lavoro agile. Tutto il personale scolastico continua a dare prova di responsabilità e, soprattutto, di professionalità in una situazione di assoluta emergenza.

Per ridurre al minimo la presenza del personale ATA all'interno delle scuole, a tutela della salute dei lavoratori tutti con l'emanazione da parte del

Ministro della Pubblica Amministrazione della direttiva si è permesso, in assenza di attività indifferibili da svolgere in presenza, di chiudere le istituzioni scolastiche e di garantire il prosieguo dell'attività amministrativa, di supporto alla didattica a distanza, di coordinamento, gestione e direzione (da parte dei Dirigenti Scolastici), attraverso lo strumento dello *smart working* come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Ciò ha consentito di salvaguardare soprattutto il personale soggetto a spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro e ad evitare il diffondersi dell'epidemia da coronavirus.

“Lo Snals ritiene che la scuola possa far fronte all'attuale emergenza solo ponendo la comunità educante nella sua totalità al centro di ogni azione degli organi centrali e periferici dello Stato. Le finalità educative della comunità scolastica devono tenerne unite tutte le componenti, che stanno dimostrando da tempo di poter agire sempre e dovunque con la consapevolezza della grande missione che la Costituzione le assegna: l'educazione dei nostri alunni.”

Per fare chiarezza su vari temi, la segreteria provinciale dello Snals-Confsal di Salerno ha predisposto un vademecum per il personale scolastico, docente ed ATA.

INDICAZIONI PER I DOCENTI

Come tutti sappiamo l'attività didattica è stata sospesa e, quindi, si è attivata la didattica

a distanza.

Orbene: **nessuno può essere obbligato** a firmare il registro

elettronico. Sul punto si osserva che il registro elettronico è un atto pubblico, quindi, chi scrive

il falso commette un reato. Pertanto, non c'è alcun obbligo di segnalare l'assenza degli alunni.

Le assenze degli alunni

Il Miur, tra l'altro, ha chiarito che le assenze degli alunni nei periodi di sospensione delle attività didattiche dovute all'attuale situazione di emergenza non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Inoltre, secondo numerose sentenze: *“I registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata, le cui risultanze possono essere poste in discussione soltanto a seguito di eventuale querela di falso; e va rimarcato che even-*

tuali vizi o irregolarità nella tenuta dei registri degli insegnanti non possono riflettersi sulla legittimità del giudizio finale posto che i registro medesimo rappresenta una mera verbalizzazione dell'andamento e del rendimento dell'alunno nel corso dell'anno; mentre il giudizio si concretizza, poi, in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assume al termine di ciascun anno scolastico”.

I collegi dei docenti

Il D.P.C.M. del 04.03.2020, all'art. 1 comma 1, lettera a), sospende tutte le riunioni in cui è

coinvolto il personale dei servizi pubblici essenziali. Quindi, anche i collegi docenti, non possono avere luogo in quanto rappresentano un rischio.

Infine, i periodi di assenza dal servizio imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, **costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge** (D.L. 9/20 art. 19 comma 3).

Diritti di chi lavora ai video-terminali

Qualora il docente lavori tramite postazioni pc e, quindi, con l'ausilio di videotermini, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva, ai sensi del T.U. per la sicurezza, il D.Lgs n. 81 del 2008.

Inoltre, in materia di sicurezza, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'ammini-



strazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni (circolari della F.P. n. 1 e n. 2 del 2020).

Salvaguardia delle supplenze brevi (D.L. 16.03.2020)

A seguito del D.L. del 16.03.2020 ai docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche sarà garantita continuità, quindi, qualsiasi forma di licenziamento/interruzione dei rapporti di lavoro è da ritenersi illegittima.

Inoltre, il decreto #CuraItalia prevede che le “*istituzioni scolastiche statali stipulano contratti di docenza a tempo determina-*

to, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali”.

Concorsi

Il Ministro Lucia Azzolina il 16.03.2020 in video conferenza ha annunciato che: “*i concorsi scuola saranno banditi a breve. Le prove, come previsto dall’ultimo Dpcm, si svolgeranno successivamente, dopo il termine previsto di due mesi di sospensione dei concorsi pubblici, quindi, le immissioni in ruolo saranno a settembre regolarmente”.*

Mentre, per il TFA sostegno le nuove date delle prove del TFA sono:

- Infanzia: 18 maggio mattina;
- Primaria: 18 maggio pomeriggio;
- Secondaria 1 grado: 19 maggio mattina;
- Secondaria secondo grado:

19 maggio pomeriggio.

In vista della pubblicazione dei bandi dei concorsi scuola, lo Snals-Confsal di Salerno propone un corso online su piattaforma e-learning finalizzato all’esercitazione per la prova preselettiva e alla preparazione per la prova scritta al Concorso a Cattedra Ordinario per la Scuola Primaria, dell’Infanzia e Secondaria, gratuito per iscritti e familiari.

Pensioni

Ad oggi nessuno slittamento è previsto in merito alle pensioni, quindi, entro il 29 maggio si concluderà la fase di accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione per il personale che accederà dal 1° settembre 2020.

FONTI NORMATIVE

Il D.L. del 02.03.2020 n. 9. che dovrà essere convertito in legge entro 60 gg. dal Parlamento;

Il D. L. del 16.03.2020 cd. “#Cura Italia”, dovrà essere convertito in legge entro 60 gg. dal Parlamento;

Il D.Lgs 165/2001, all’art. 25, e la legge 107/2015 prevedono che i poteri del dirigente scolastico siano esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali;

L’art. 7 del T.U. della scuola (D.lgs. n. 297 del 1994) al comma 2, lett. a) assegna al Collegio dei docenti «potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto (...). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente»;

L’articolo 22, comma 4 del C.C.N.L. del 2018 riguarda il “diritto alla disconnessione”.

INDICAZIONI PER IL PERSONALE ATA

Nella giornata del 17.03.2020 è stato approvato il Decreto-legge n. 18 (Cura Italia) cui ha fatto seguito la nota del Ministero dell'Istruzione n. 392 del 18.03.2020 "Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni Scolastiche".

In particolare, l'art. 87 del succitato D.L. dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, "il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le Pubbliche Amministrazioni."

Personale ATA (D.L. 16.03.2020 "#CuraItalia")

I Dirigenti scolastici hanno l'**opportunità** di fare lavorare da casa il personale ATA. Non si tratta di obbligo, ma di un'opportunità lasciata alla discrezionalità dei Dirigenti scolastici. Solamente le **attività indifferibili** dovranno essere svolte a scuola in presenza garantendo tutti i protocolli di sicurezza. L'utenza potrà comunque rivolgersi all'istituzione scolastica tramite contat-

ti telefonici ed indirizzi e-mail pubblicati sul sito dell'istituzione scolastica. Quindi, le amministrazioni predisporranno un piano delle attività indifferibili per consentire la turnazione e la presenza in sede, ove necessaria, e di favorire tutti gli strumenti individuati nelle disposizioni emergenziali.

Infine, i periodi di assenza dal servizio imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, **costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti** di legge (D.L. 9/20 art. 19, comma 3).

Ai **Dirigenti Scolastici**, a cui è affidata, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, quali responsabili della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati del servizio, spettano, fermo restando le competenze degli organi collegiali scolastici, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

I Dirigenti scolastici, pertanto, sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell'attività amministrativa, per quanto possibile, "in remoto" e limitare, conseguentemente, la presenza del personale negli Uffici per assicurare le sole attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza del personale ATA sul luogo di lavoro.

Il dirigente scolastico, verificati gli adempimenti indifferibili e le eventuali esigenze dell'utenza:

- *favorisce il più possibile il ricorso al lavoro agile e, conseguentemente, la erogazione del servizio da remoto;*
- *qualora, per lo svolgimento di adempimenti indifferibili, si renda necessaria la presenza del personale ATA nella Istituzione Scolastica, adotta la necessaria programmazione e la conseguente rotazione del personale con l'assunzione di tutte le misure idonee a pre-*

venire il contagio;

- *in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme del lavoro agile (in particolare per i collaboratori scolastici) dispone, ai sensi dell'art.87 comma 3 del D.L.18/2020, l'adozione degli strumenti delle ferie pregresse (ferie relative all'a.s.2018/19 non ancora del tutto fruite) del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti prima di esentare il personale dipendente dalla prestazione lavorativa. Naturalmente il periodo in cui il personale ATA è esentato dalla prestazione lavorativa è da considerare, a tutti gli effetti, quale prestazione di servizio (art.19 comma 3 del D.L. n.9/2020);*
- *chiude i plessi scolastici lasciando aperta la sola sede dove sono ubicati gli Uffici Amministrativi limitandone l'apertura alle sole esigenze indifferibili ed il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile. Naturalmente l'operatività dell'Amministrazione nei confronti dell'utenza viene*

garantita attraverso contatti telefonici ed indirizzi e-mail che l'Istituzione Scolastica è tenuta a comunicare con i mezzi ritenuti più opportuni (avviso sul sito web della Istituzione Scolastica, sul portone di accesso alla sede amministrativa della Istituzione Scolastica, ecc.)

Assistenti Amministrativi e/o Assistenti Tecnici

Ogni singola unità di Personale ATA, fermo restando quanto previsto dalla contrattazione integrativa di ciascu-

na istituzione scolastica, in osservanza ai compiti ed alle attività stabilite nell'ordine di servizio predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, distintamente per profilo professionale può richiedere al Dirigente Scolastico l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro agile (smart working) dichiarando di disporre presso il proprio domicilio di tutta la strumentazione tecnologica necessaria per svolgere il proprio compito e dovrà garantire, inoltre, la reperibilità telefonica nell'orario di servizio. Naturalmen-



te le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili.

**Collaboratori Scolastici
e/o Assistenti Tecnici**

(per le sole unità per le quali non è possibile fare ricorso al lavoro agile)

Possono prestare servizio, secondo un criterio di rotazione, nei soli giorni in cui l'Istituzione Scolastica è aperta per lo svolgimento di adempimenti indifferibili.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ricevute le direttive di massima da parte del Dirigente Scolastico, predisporrà la conseguen-

te variazione del piano delle attività previsto dal vigente CCNL.

Nelle giornate in cui non verrà prestata attività lavorativa, in quanto l'Istituzione Scolastica è chiusa, la gestione del personale suddetto avviene ricorrendo "agli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva". Solo successivamente il personale sarà esentato dalla prestazione lavorativa che sarà equiparata, come detto sopra, ad attività lavorativa effettivamente prestata.

È bene sottolineare che la nota ministeriale n. 392 del 18.03.2020 fa riferimento esclusivamente alle ferie maturate nell'a.s. 2018/19 e non ancora godute: tale precisazione è rivolta, naturalmente, al solo personale di ruolo che ancora non ha fruito di tutte le ferie relative al decorso anno scolastico. Il CCNL del Comparto Scuola prevede che le ferie sono un diritto irrinunciabile, non monetizzabile e fruibile previa richiesta al Dirigente Scolastico da parte del personale ATA. Pertanto, ne discende che, per poter usufruire delle ferie non ancora godute e relative al decorso anno scolastico (la cui fruizione può avvenire al massimo entro il 30/04 secondo quanto previsto dal vigente CCNL del comparto scuola), è necessaria una preventiva istanza prodotta dal personale dipendente, quindi non possono essere attribuite d'ufficio.

**Personale con contratto
a tempo determinato**

Relativamente al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è bene preci-



sare che lo stesso non ha l'obbligo di fruire delle ferie fino ad oggi maturate e non godute e né può essere collocato in ferie d'ufficio. I periodi in cui gli stessi sono esentati dalla prestazione lavorativa, sono da considerare, a tutti gli effetti, quale prestazione lavorativa.

Analogamente, secondo la norma contrattuale, le ore prestate in eccedenza all'orario di servizio sono monetizzabili e solo a richiesta del dipendente possono essere trasformate in ore o in giornate di riposo compensativo. Ne consegue che il Dirigente Scolastico non può disporre il recupero d'ufficio. Inoltre, anche qualora la contrattazione integrativa di istituto abbia stabilito un tetto per il pagamento delle ore di straordinario, con conseguente trasformazione della parte rimanente in giornate di riposo compensativo o di ore di permesso, il dipendente potrà fruirne entro la fine dell'anno scolastico di riferimento e, comunque, fino al 30 novembre dell'anno scolastico successivo, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico. Anche in questo caso, quindi, non è

possibile imporre il recupero di ufficio.

Considerato che l'art. 87 comma 3 del D.L. "Cura Italia" fa esplicito richiamo al rispetto della contrattazione collettiva, il ricorso ad eventuali congedi (per esempio permessi retribuiti) o altri istituti (come i riposi compensativi) devono intendersi sempre fruibili su base volontaria e non imposti d'ufficio, così come previsto dal vigente CCNL.

ALTRE NORME PREVISTE DAL D.L. 18/2020

Permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/92 (art. 24 D.L. n. 18/2020)

L'art. 24 del Decreto Legge n. 18/2020 incrementa i 3 giorni mensili di permessi retribuiti di cui all'art. 33 della Legge 104/92 di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di Marzo ed Aprile 2020. Quindi, in sostanza, entro il 30.04.2020 si può fruire di 18 giorni: 3 giorni nel mese di marzo, 3 nel mese di aprile ed ulteriori 12 giorni da usufruirsi entro il termine ultimo del 30.04.2020.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19

(art. 25 D.L. n. 18/2020)

L'art. 25 del D.L. prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno diritto a fruire di un congedo di 15 giorni per i figli di età non superiore ai 16 anni o con disabilità grave. Il congedo è riconosciuto per tutto il periodo della sospensione delle attività scolastiche. La retribuzione è pari al 50% in presenza di figli con età compresa entro il dodicesimo anno; non è prevista alcuna retribuzione qualora i figli abbiano una età compresa tra i 12 ed i 16 anni. Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori.

**Premi ai lavoratori dipendenti
(art. 63 D.L.n. 18/2020)**

L'art. 63 del Decreto Legge prevede che, ai titolari di reddito da lavoro dipendente con un reddito complessivo (sempre da lavoro dipendente) relativo all'anno precedente di importo non superiore ad € 40.000, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari ad € 100 rapportato al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede lavorativa: detto importo non concorre alla formazione del reddito.

**Pulizia straordinaria degli
ambienti scolastici
(art. 77 D.L. n. 18/2020)**

L'art. 77 del Decreto Legge prevede, per l'esercizio 2020, lo stanziamento di fondi a favore delle istituzioni scolastiche sia per l'acquisto di ulteriore materiale necessario per la pulizia straordinaria dei locali che di dispositivi di protezione e di igiene personale per tutta la comunità scolastica (personale dipendente ed alunni).

**Misure straordinarie in
materia di lavoro agile e
di esenzione dal servizio e
lavoro agile**

(art. 87 D.L. n.18/2020)

L'art. 87 del Decreto Legge prevede la sospensione per 60 giorni, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Possono svolgersi soltanto quelle che prevedono la valutazione dei candidati su basi curriculari o in modalità telematica. Il personale ATA è interessato alla norma in quanto viene sospesa la procedura concorsuale per il reclutamento dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi.

**Differimento di termini
amministrativo-contabili
(art. 107 D.L.n. 18/2020)**

L'art. 107 del Decreto Legge prevede, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi degli enti ed or-

ganismi pubblici, il differimento del termine di adozione dei Conti Consuntivi relativi all'esercizio finanziario 2019.

Per le Istituzioni Scolastiche, il Ministero dell'Istruzione era già intervenuto con la nota n.279 dell'8.03.2020 con la quale si disponeva che i termini di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129 venivano prorogati di 30 giorni.

**Piattaforme per la didattica
a distanza
(art. 120 D.L.n. 18/2020)**

L'art. 120 del Decreto Legge prevede che, limitatamente all'a.s. 2019/20, le scuole del primo ciclo (elementari, medie ed istituti comprensivi) sono autorizzate a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al 30.06.2020 con personale Assistente Tecnico (nel limite di 1000 unità) al fine di assicurare la funzionalità delle strumentazioni informatiche e per il supporto all'utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza.

L'articolo è pervenuto in data antecedente all'emanazione del D.L. 8 aprile 2020, n. 22.

Coronavirus: il personale scolastico in prima linea

■ *Franco De Marchi* ■

Da quando è esplosa l'emergenza coronavirus c'è stato un susseguirsi di decreti governativi, note, indicazioni e chiarimenti ministeriali che hanno avuto come conseguenza la diffusione in ogni scuola di circolari e ordini di servizio per l'organizzazione del lavoro del **personale ausiliario, tecnico e amministrativo**, nonché direttive ai docenti per la didattica a distanza.

Ogni dirigente si è mosso come ha potuto, interpretando nei modi ritenuti opportuni le disposizioni, non sempre chiare e definite, emanate dalle Autorità.

Così per il personale amministrativo è stato adottato, per quanto possibile, il lavoro agile, senza peraltro che tutti avessero piena consape-

volezza delle garanzie richieste dalla legge n. 81/2017 per la sicurezza ed il buon funzionamento degli strumenti tecnologici utilizzati.

Allo stesso tempo sono state disposte turnazioni per garantire i servizi minimi indispensabili e indifferibili da svolgere esclusivamente in presenza, ma senza avere il tempo per poterli identificare in un periodo in cui si ordina a tutti di restare a casa.

Il lavoro in presenza comprende anche rapporti con il pubblico, ma non sempre sono stati forniti i necessari dispositivi di protezione, né agli amministrativi, né ai tecnici, né ai collaboratori che con senso di responsabilità hanno continuato a svolgere i compiti assegnati.

La riorganizzazione del lavoro è avvenuta in modo incalzante, con la costrizione di una severa tempistica e senza la possibilità di quell'arricchimento e condivisione che sarebbero potuti scaturire da un confronto sindacale, almeno con le RSU presenti in ogni istituto, contrattualmente previsto in tutti i casi in cui si va a toccare una materia come questa e praticato in tempi normali.

La nota ministeriale 392 del 18 marzo contiene finalmente una frase chiave, forse non compresa da tutti fino in fondo: "si tratta in sostanza di mantenere attive e aperte le funzioni dell'istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura fisica di un edificio".

Anche ai dirigenti viene richiesto di *“garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile virtuale, dell’istituzione scolastica”*. Quindi è legittimata la chiusura delle scuole e non solo prescritta la sospensione delle attività didattiche.

Di conseguenza hanno fatto bene quei dirigenti che hanno disposto la chiusura degli edifici, garantendo l’apertura delle “funzioni” istituzionali.

Gli **insegnanti** sono impegnati nella didattica a distanza: una modalità di insegnamento

inusuale, per la quale è stato richiesto un adattamento veloce sia da parte dei docenti che degli studenti e delle loro famiglie. L'emergenza ne ha imposto l'adozione senza che sia stata possibile una preliminare formazione professionale e senza la disponibilità dei mezzi e strumenti necessari.

È lodevole lo sforzo che stanno compiendo gli insegnanti per adattarsi alla novità che richiede tempi ed energie oltre ogni previsione, con apprezzamento da parte di studenti e famiglie.

La nota ministeriale n. 388 del 17 marzo ribadisce il valore della libertà di insegnamento, che in questo frangente deve essere più che mai incoraggiata e valorizzata, e l’importanza del ruolo dei consigli di classe.

Nella nota è affermato, inoltre, il compito di monitoraggio, verifica e coordinamento delle risorse materiali e umane, nonché di promozione dell’interazione tra docenti da parte dei **dirigenti**: un compito delicato dunque, quello dei dirigenti scolastici, che ha lo scopo di supportare, sostenere e accompagnare il meritorio e non facile impegno degli insegnanti nello svolgimento di una didattica inedita che richiede inventiva, creatività e flessibilità non omologabili, oltre le rassicuranti regole e consuetudini del tempo normale, in un periodo estremamente critico, capace di sbaragliare molte certezze, che si sta protrahendo oltre le iniziali previsioni.

Questa nota ministeriale non è esente da criticità che si sarebbero potute prevenire con un confronto sindacale.



Didattica a distanza

Promemoria per i docenti

■ *Giovanni Giordano* ■

In tempo di Coronavirus si fanno polemiche anche su questo. Eppure, i docenti hanno superato di fatto la contraddizione tra “sospensione delle attività didattiche” e “didattica a distanza” e hanno dato una risposta immediata senza interrompere il percorso di apprendimento. Da subito, ancor prima dei supporti istituzionali, ognuno cerca di gestire la fase emergenziale, continua a “fare scuola”, non abbandona i propri alunni, non tiene conto degli orari e dei disagi “informatici”, ha attenzione e preoccupazione per tutti i propri studenti.

Perciò, basta stress, per favore. Fate così, fate colà, collegatevi alle 11; sentite i collaboratori; usate questa piattaforma, utilizzate questo materiale, rivedete la programmazione, correggete, ve-

rificate, valutate

I capi dipartimento del Ministero inviano una nota al giorno, il ministro parla alla Scuola con videomessaggi, alcuni dirigenti scolastici (qualche associazione/gruppo) si sentono investiti di onnipotenza e tuonano contro le OO.SS. che “osano” mettere in discussione la congruità, l’opportunità, la legittimità di una o più circolari ministeriali.

Al netto di tutto, poiché siamo gente pratica, amante della propria professione (che è l’insegnamento, signori, è la didattica. Noi siamo docenti! Vi sembra strano che parliamo di didattica?), attenta agli studenti, riepiloghiamo i doveri di ognuno, rispetto alla DAD:

- fermi il fine e i principi dell’insegnamento, importante è mantenere la socializzazione;

- garantire allo studente il diritto allo studio, all’apprendimento;
- poi utilizzare – a scelta del docente (ovviamente l’elenco non è esaustivo):
 - l’ “ambiente di lavoro” allestito dal ministero e i “materiali multimediali”, cui hanno aderito Rai Cultura, Treccani...;
 - videoconferenze e video lezioni;
 - piattaforme digitali e registro elettronico;
 - ... e tutto quello che di cui oggi disponiamo.

Ogni attività non si deve risolvere con il solo invio di materiali o con l’assegnazione di compiti, come peraltro già non facciamo nel tempo ordinario.

Mantenere un rapporto costante tra insegnanti, allo scopo di evitare sovrapposizioni di attività e disorganicità, co-

me è prassi costante in tempi normali.

Valutazione: è competenza di ogni docente, secondo i criteri approvati in collegio dei docenti. Come al solito.

Infine, sommessamente e senza polemiche, ricordiamo anche i principi della scuola dell'autonomia e i diritti della comunità scolastica. Che vigono anche in tempo di Coronavirus:

- la scuola è autonoma e l'autonomia è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale;
- ogni Scuola gode di autonomia didattica e, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizza gli obiettivi nazionali in percorsi formativi e adotta tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo;
- la Scuola è una comunità educante ed è composta dal dirigente scolastico, dal personale docente ed educativo, dal DSGA, dal

personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dalle famiglie, dagli alunni;

- le decisioni in materia didattica vanno assunte nel pieno rispetto dei provvedimenti legislativi e del CCNL Scuola vigente. Per esempio, l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente e la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out sono materia di confronto.

L'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali; i criteri generali per il diritto alla disconnessione; i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche sono materia di contrattazione:

- il Dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di

valorizzazione delle risorse umane;

- il Collegio dei docenti ha potere in materia di funzionamento didattico e cura la programmazione dell'azione educativa;
 - il Collegio dei docenti ratifica le attività svolte da ogni docente;
 - il ministero fornisce quadri di riferimento, linee di indirizzo. Oggi può semplicemente "suggerire" il riesame della progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti e deliberato e modificato dal Consiglio di istituto;
 - la libertà di insegnamento è anche libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che ogni docente ritiene di scegliere. Lavoriamo insieme, ma nel rispetto per la diversità dei ruoli.
- Ognuno faccia il suo.

La professionalità dei ricercatori e la comunicazione ai tempi del Covid-19

■ *Lucia Orlando* ■

La pandemia di Covid-19 ha fatto aumentare vertiginosamente la richiesta globale di informazione scientifica. Tutti in breve tempo hanno cominciato a prendere confidenza con grafici, curve, picchi, terapie, parametri e vaccini.

È emersa subito la necessità di un'informazione precisa e approfondita, ma al tempo stesso si sono manifestati i limiti della comunicazione scientifica attuale. Eppure, come ha dichiarato al *Times Higher Education* Devi Sridhar – docente di salute pubblica globale all'Università di Edimburgo - : “La comunicazione rappresenta metà della battaglia per mantenere le persone al sicuro”.

In questo periodo di circolazione del virus abbiamo assistito al paradosso di Stati che

aspirano a titolarsi come “economie fondate sulla conoscenza” e che si affidano, invece, al pensiero magico. Abbiamo così registrato la presa di posizione del premier britannico, Boris Johnson, priva di qualunque fondamento scientifico, e perciò brutalmente smentita dagli studi di un'autorità mondiale assoluta in campo epidemiologico come l'Imperial College di Londra, che ha indotto il Regno Unito a una brusca inversione di rotta sull'approccio all'epidemia, seguendo il modello italiano.

Anche in Italia i casi di pessima informazione scientifica non mancano: la vicenda della sperimentazione del farmaco Avigan, come possibile candidato per la cura del virus Sars-Cov-2, è un esempio da manua-

le. Un video su YouTube di un appassionato di videogiochi su questo farmaco, che sarebbe utilizzato con presunti effetti miracolosi in Giappone, viene rilanciato viralmente sulla rete con tutto il corredo tradizionale di accuse di complottismi e richiami alla volontà popolare. Le pressioni che ne derivano sono alla base della decisione della Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), lo scorso 23 marzo, di dare il via libera “alla valutazione di un programma di sperimentazione clinica per valutare efficacia e sicurezza del medicinale”. Nonostante la stessa agenzia si sia espressa poco prima su problemi di sicurezza del farmaco e sulla mancanza di prove consistenti sull'efficacia di

Avigan anche su altre malattie virali.

Eppure pensavamo di aver fatto sufficiente esperienza con il caso Stamina.

Il problema della cattiva informazione scientifica riguarda tutti: è un problema dei leader politici, degli organi d'informazione, della cittadinanza, perfino di certi "esperti scientifici" ed è un problema globale. Certo in Italia è riconducibile al pessimo rapporto che il nostro Paese ha storicamente con la cultura scientifica, che si traduce in uno scarso livello di competenze matematico/scientifiche dei nostri studenti nelle indagini comparative interna-

zionali. Un problema sul quale, al termine dell'emergenza sanitaria in atto, bisognerà definitivamente agire con un generale ripensamento della didattica scientifica nel nostro Paese.

C'è però un altro fronte che la questione della qualità della comunicazione scientifica in Italia apre, ed è il potenziamento della cosiddetta "terza missione" dei ricercatori italiani, cioè dei compiti di comunicazione dei risultati di ricerca all'opinione pubblica, alle imprese, ai decisori politici, alle istituzioni, insomma a tutti i possibili stakeholder.

Ora più che mai è palese quanto sia basilare tale aspet-

to della competenza professionale di un ricercatore.

Lo Snals-Confsal ha chiaro questo punto da tempo e sta portando avanti questo tema nei lavori della Commissione paritetica per l'ordinamento professionale presso l'Aran, dove si lavora per la revisione dell'ordinamento del personale degli Enti pubblici di ricerca. È allo studio la riformulazione delle declaratorie dei profili professionali di ricercatori e tecnologi, che risalgono addirittura al DPR 171/1991; i tempi richiedono che la terza missione sia necessariamente prevista tra le competenze dei ricercatori e dei tecnologi.





Coronavirus: una panoramica delle misure fiscali adottate dal Governo

■ *Francesco Naio - Domenico Naio* ■

L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha inciso profondamente nel vissuto quotidiano della nazione, comportando la necessità di un cambiamento quasi radicale delle abitudini e dello stile di vita. Il governo in carica si è trovato di fronte a una situazione inedita, che ha condotto all'adozione, secondo un ritmo incalzante, di una serie di provvedimenti normativi non sempre di agevole intelligibilità.

In questo quadro vanno contestualizzate le più rilevanti misure fiscali introdotte dalla decretazione d'urgenza, nello specifico dai decreti legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "DL Cura Italia") e n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. "DL liquidità"). La parola d'ordine che sembra aver mosso l'esecutivo è "sospensione": dei versamenti come degli adempimenti fiscali, dei termini di legge per lo svolgimento dell'attività dell'Amministrazione finanziaria (inclusi quelli afferenti alla riscossione), ma anche dei termini del processo tributario. In questa sede ci si soffermerà sulle misure di maggiore rilevanza per i contribuenti, onde fornirne un quadro il più possibile esaustivo.

In primo luogo è stata introdotta una ge-

neralizzata **sospensione degli adempimenti tributari** (diversi dai versamenti e dall'effettuazione di trattenute e ritenute alla fonte) in scadenza tra 8 marzo e 31 maggio 2020 per tutti i soggetti aventi domicilio fiscale, ovvero sede legale o operativa, nel territorio dello Stato. La normativa prevede una procrastinazione degli adempimenti in esame, che dovranno essere effettuati (salve ulteriori proroghe) entro il termine del 30 giugno 2020, senza che si faccia luogo all'applicazione di sanzioni.

È inoltre prevista **una sospensione dei versamenti IVA** nel bimestre aprile-maggio per imprenditori e professionisti con domicilio fiscale o sede legale od operativa all'interno della c.d. "zona rossa" originaria (vale a dire nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) i quali nei mesi di marzo e/o aprile 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del precedente anno (2019). Questa misura opera a prescindere dal volume dei ricavi effettuati nel 2019, fermo restando l'obbligo di adempiere versando gli importi richiesti a titolo di imposta (al netto di

sanzioni e interessi) in unica soluzione entro il 30 giugno p.v. o, in alternativa, in un massimo di 5 rate mensili di pari ammontare a decorrere da giugno 2020.

Il DL liquidità ha inoltre disposto la **sospensione dei versamenti di ritenute** su redditi da lavoro dipendente e assimilato, **IVA e contributi** previdenziali e assistenziali e **premi INAIL** da effettuare nelle mensilità di aprile e maggio da parte dei soggetti titolari di partita IVA aperta posteriormente al 31 marzo 2020. Analoga misura è prevista a favore dei soggetti che nel 2019 abbiano realizzato ricavi o percepito compensi nel limite massimo di 50 milioni di Euro, ove abbiano subito una flessione del 33% (del 50% per i soggetti che, al contra-



rio, nel 2019 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 50 milioni) dei ricavi di marzo e/o aprile 2020 rapportati alle medesime mensilità del precedente periodo d'imposta.

Il DL Cura Italia ha poi previsto la **sospensione delle ritenute alla fonte** per i contribuenti che nel 2019 hanno percepito ricavi o compensi in misura non superiore ad Euro 400.000. In tal caso, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) e il prossimo 31 maggio non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ex artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600/1973, purché nella precedente mensilità non risultino sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Nel caso di specie occorre sottolineare che le ritenute d'acconto non operate dai sostituti d'imposta devono essere versate direttamente dal contribuente in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o, in alternativa, dilazionando il pagamento in un massimo di 5 rate mensili con decorrenza da maggio 2020 (ancora una volta al netto di sanzioni e interessi).

L'art. 65, c. 1, del DL Cura Italia, inoltre, dispone la sospensione dei termini dei **versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, nonché avvisi di addebito** emessi dagli Enti previdenziali, in scadenza tra 8 marzo 2020 e 31 maggio



2020 e riferibili alle “entrate tributarie e non tributarie”. Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Viene prorogato al 31 maggio 2020 anche il termine per il pagamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “*rottamazione-ter*”, nonché quello del 31 marzo 2020 per il versamento rateale del c.d. “*saldo e stralcio*”. Tale differimento non opera, tuttavia, per il pagamento degli importi dovuti a seguito di definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all’art. 6 del DL n. 119/2018, né per quello delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 16 aprile 2020.

Con riguardo agli adempimenti non strettamente afferenti alla sfera dei versamenti, invece, è stata differita al prossimo 30 aprile la scadenza relativa all’inoltro all’Agenzia delle Entrate (e pertanto alla consegna a dipendenti, pensionati e titolari di reddito di lavoro autonomo) delle **Certificazioni Uniche 2020** (art. 22 del DL Liquidità).

Da non trascurare, poi, lo slittamento in avanti dei termini relativi alle c.d. **agevolazioni “prima casa”**. Sono infatti sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini disciplinati dal d.P.R. n. 131/1986, Tariffa Parte I, art. 1, nota II-bis, vale a dire: (i) il periodo previsto ai fini del trasferimento della residenza

nel comune in cui è ubicata l’abitazione, pari a 18 mesi dall’acquisto della prima casa; (ii) il termine quinquennale entro cui il cessionario dell’immobile acquistato usufruendo dei benefici prima casa è tenuto a procedere all’acquisto di altro immobile da destinare ad abitazione principale e quello, pari a un anno, entro cui il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve provvedere alla cessione dell’abitazione eventualmente già in suo possesso; nonché (iii) il termine previsto dall’art. 7 della L. n. 448/1998 per il riconoscimento del credito d’imposta “*fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta*” in relazione all’acquisto agevolato.

È poi previsto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la **sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro** nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e, più in generale, di altri dispositivi di sicurezza volti alla protezione dei lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Il credito opera fino a un importo massimo pari a Euro 20.000 e le relative disposizioni di attuazione sono delegate ad apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e



delle Finanze.

Con riferimento **all'attività dell'Amministrazione** finanziaria, per la finestra temporale compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 è disposta la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, nonché dei termini per fornire risposta alle istanze di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990 e di accesso civico ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013. In tale cornice si iscrive una delle misure più problematiche e discusse tra quelle introdotte dal DL Cura Italia, vale a dire la **proroga biennale dei termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti impositori. Per effetto dell'espresso rinvio all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 (norma in materia di sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali), infatti, i termini prescrizionali e decadenziali in scadenza al 31 dicembre 2020 sono automaticamente differiti al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (vale a dire 31 dicembre 2022). Pertanto, a fronte di una finestra di 64 giorni (periodo compreso tra 8 marzo e 31 maggio 2020) in cui ogni attività degli uffici fiscali è da intendersi sospesa, gli enti impositori acquisiscono, per così dire, un "bonus" di ben due anni per effettuare le attività di controllo ed accertamento fiscale in scadenza a fine 2020,

con la conseguenza di un'evidente disparità di trattamento tra uffici e contribuenti in deroga al generale divieto di proroga dei termini in questione di cui all'art. 3, c. 3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000).

Sul versante **processuale** (ivi incluso il processo tributario), da ultimo, è disposta una generale sospensione dei termini che ricadono nel periodo compreso tra 9 marzo e 11 maggio 2020, salve ulteriori proroghe. L'art. 83 del Decreto Cura Italia (successivamente modificato dall'art. 36 del DL Liquidità) ha infatti sospeso i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale.

Conseguentemente risultano fra gli altri sospesi, relativamente al periodo di riferimento, tutti i termini per: (i) la notifica dei ricorsi in primo grado e proposizione di impugnazioni dinanzi alle Commissioni tributarie; (ii) la conclusione delle procedure di reclamo-mediazione riguardanti le controversie di valore non superiore a Euro 50.000; (iii) la proposizione di ricorsi e controricorsi in Cassazione nonché degli atti di riasunzione di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992; (iv) le costituzioni in giudizio di primo e secondo grado; (v) l'integrazione dei motivi di ricorso. Inoltre, tutte le **udienze** calendarizzate nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio sono rinviate d'ufficio a far data dal 12 maggio 2020.

